

## LE SANZIONE PER IL REGOLAMENTO CE 1107 2009 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI AGROFARMACI



Fino ad ora venivano applicate le sanzioni indicate nel dlgs 194/95 ma si sentiva l'esigenza di un adeguamento della loro entità dopo quasi 20 anni, aggiornandole al contempo a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 1107/2009.

Un ragionamento tutto sommato accettabile ma ciò che non è accettabile è il risultato. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto confuso e profondamente iniquo, al contrario dei principi ispiratori secondo i quali le sanzioni dovevano essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolato si occupa dei diversi aspetti affrontati dal Regolamento 1107, ma quelli di nostro interesse più specifico sono riconducibili all'art. 2 (com. 1, 2 e 3) che riguardano l'immissione sul mercato e le importazioni parallele dei prodotti autorizzati; l'art. 5 sul rispetto del periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte nel caso di revoca, modifica o rinnovo di un'autorizzazione; l'art. 11 sulla registrazione degli agrofarmaci venduti (registri di carico e scarico).

La cosa che balza subito all'occhio è l'entità delle sanzioni, ad esempio l'art. 2 com. 1 che colpisce chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento prevede delle sanzioni da 15.000 a 150.000 euro. Le stesse sanzioni si trovano all'art. 2 com. 2 che riguarda l'immissione sul mercato di prodotti importati senza rispettare le prescrizioni previste dal regolamento 1107 per le "importazioni parallele" e anche al com. 3. Quest'ultimo si riferisce all'immissione sul mercato di agrofarmaci, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente.

Questi tre commi, ad onor del vero ammettono delle sanzioni in forma ridotta, del valore da 1.000 euro a 20.000 euro, da applicarsi nei casi di particolare tenuità dell'infrazione rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente che le commette ed alle sue condizioni economiche.

Ma chi potrà stabilire l'applicazione della sanzione ridotta? Non il funzionario che accerta l'infrazione ma il giudice. Pertanto il meccanismo è il seguente: l'accertatore dell'infrazione emette

il verbale con la sanzione piena e il sanzionato potrà ricorrere al giudice appellandosi alle condizioni di “particolare tenuità” previste dal decreto.

Una bella semplificazione! Un modo veramente efficace per contrastare l'illegalità venendo incontro agli operatori che devono affrontare giornalmente le difficoltà di adeguarsi a delle norme complesse e di non facile applicazione. E pensare che è dal giugno dello scorso anno che le associazioni, Compag inclusa, si erano impegnate nel cercare di rendere il sistema sanzionatorio meno rigido dando la possibilità di modulare la sanzione in funzione dell'effettiva gravità del mancato rispetto delle norme. Da considerare che nelle prime proposte ministeriali non erano previste le condizioni di particolare tenuità.

Un'azione quella dell'associazionismo che aveva trovato espressione anche nel parere delle Commissioni Riunite di Camera e Senato del 5 marzo scorso. In tale parere si consigliava l'esclusione delle sanzioni per coloro che immettessero o utilizzassero inconsapevolmente prodotti alterati da terzi e l'introduzione delle sanzioni in forma ridotta nei casi di particolare tenuità.

### **L'articolo 5**

L'articolo 5 è forse quello che maggiormente interessa il settore della distribuzione, riguardando le violazioni dei periodi di tolleranza per lo smaltimento delle scorte. In questo caso non sono ammesse le condizioni di particolare tenuità, ma mentre per l'utilizzo le sanzioni variano da 1.000 a 10.000 euro, per la vendita la forbice prevista è di 20.000-35.000 euro.

A nulla sono valsi gli appelli alla complessità dell'intero sistema che si mette in atto ogni qualvolta viene revocata, modificata o non rinnovata un'autorizzazione e la farraginosità dell'informazione che è totalmente delegata al titolare della registrazione. Una complessità che il ministero conosce bene e che si comprova con i cronici ritardi con cui lo stesso ministero adotta i dispositivi comunitari in materia e pubblica i decreti relativi. Vi sono decreti pubblicati anche un anno dopo la revoca quando il periodo di smaltimento delle scorte è terminato.

Non siamo in grado di scardinare un sistema istituzionale auto-referenziato che tratta i cittadini non come tali ma da sudditi. Istituzioni che sono organizzate per rispondere alle proprie esigenze interne piuttosto che per fornire un servizio alla collettività e in particolare al mondo produttivo e commerciale. Vi è la sensazione sempre più diffusa che tutto si faccia per ostacolare le attività produttive che si manifesta in una forza centrifuga che spinge ad intraprendere iniziative in altri territori. È una constatazione amara più che una giustificazione alle difficoltà che si incontrano quando si cerca di comunicare con il mondo delle istituzioni italiane.

Ma ritornando alle specificità dell'argomento in questione troviamo ulteriori incongruenze nel dispositivo sanzionatorio. Avevamo chiesto una riduzione delle sanzioni previste sia dall'art. 2 sia dall'articolo 5. Bene. Mentre nel primo caso sono state concesse delle riduzioni nella forma complicata poco sopra descritta, per l'articolo 5 nemmeno quello. Esattamente il contrario di ciò che la logica vorrebbe perché è molto più plausibile che vi sia inconsapevolezza nel commettere una violazione nel secondo caso piuttosto che nel primo. Inoltre, terminato il periodo di smaltimento delle scorte, un prodotto revocato è un prodotto privo di autorizzazione quindi la domanda è, si ricade nell'articolo 2 oppure nell'articolo 5? Noi pensiamo che si ricada nell'articolo 2, ma vorremmo avere un chiarimento dal ministero! E nell'ipotesi che la nostra interpretazione sia corretta, l'articolo 5 finisce per sanzionare solamente i casi di rinnovo di un'autorizzazione e quindi la violazione legata al commercio di prodotti con limitazioni di etichetta. In questo caso non sono previste le condizioni di particolare tenuità quasi che si trattasse di una infrazione più grave dell'immissione sul mercato di prodotti revocati.

## La registrazione delle vendite

L'articolo 11 sanziona la violazione dell'obbligo di registrazione su apposito registro delle vendite degli agrofarmaci. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dei valori affatto trascurabili che variano da 3.000 a 10.000 euro.

## Le sanzioni accessorie

Dalla lettura del decreto emergono inoltre dei dubbi dovuti, probabilmente, ad un cattivo uso della lingua italiana. Infatti all'articolo 12 leggiamo:

*In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuità del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.*

Francamente troviamo difficile comprendere quali siano le *disposizioni sanzionate*. La frase ci pare poco sensata. Assume un proprio significato se si sostituisce *sanzionate* con *sanzionatorie*. In questo caso infatti, capiamo che l'aggravio della pena per il mancato pagamento della sanzione si traduce nella revoca della disposizione che permette l'esercizio dell'attività.

Anche questo sembra essere un provvedimento oltre misura cioè non proporzionato alla effettiva gravità, sarebbe necessario diversificare i vari casi.

Per quanto riguarda l'articolo 11 la pena accessoria della sospensione da 1 a 6 mesi dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività scatta nell'eventualità di reiterazione della violazione.



## Dlgs 69/2014

### Art.2

*1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.*

*2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.*

*3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione*

chimica e' differente rispetto a quella autorizzata dall'autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

**Art. 5**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza puo' essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalita' definite dall'Autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

**Art. 11**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, ovvero, qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.

**Art 12.**

1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuita' del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.

2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di piu' violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 4, commi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, commi 3 e 4, all'articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, all'articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa all'illecito.